

**CRIMINI SESSUALI. RISPOSTE PUNITIVE E
PERCORSI DI RISOCIALIZZAZIONE.
IL PROGETTO TRATTAMENTALE
DEL PRAP CALABRIA**

GIUSEPPINA MARIA PATRIZIA SURACE*

SOMMARIO: 1. Brevi rilievi sulla tutela della libertà ed intangibilità sessuale. 2. Quadri clinico-teorici ed approcci trattamentali. 3. Il progetto trattamentale in Calabria: 3.1. Premessa. 3.2. Formazione congiunta. 3.3. Trattamento.

1. Brevi rilievi sulla tutela della libertà ed intangibilità sessuale

Con la legge 66/1996 lo stato italiano rispondeva, in verità frettolosamente, alle pressanti richieste dell'ONU¹ in relazione alla necessità di dotare il sistema penale di una congrua protezione dei bambini dagli abusi e dalle violenze, ivi incluse misure appropriate di ascolto del minore e maggiori risorse per il recupero delle piccole vittime.

I delitti sessuali, trasferiti dal Titolo IX del c.p. al più connaturale Titolo XII «*Dei delitti contro la persona*» sono stati riformulati secondo alcune innovazioni rilevanti: l'unificazione dei reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti sotto la più generica fattispecie di violenza sessuale o la diversa ipotesi di atti sessuali con minorenne; la riformulazione della fattispecie di corruzione di minorenni; l'introduzione della nuova fattispecie di violenza sessuale di gruppo; la non punibilità dei rapporti sessuali tra minorenni.

*Avvocato criminologo, Università della Calabria.

¹ Significative, in tal senso, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata in Italia con la legge n.176/1991) e la successiva Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini tenutasi a Stoccolma nell'agosto del 1996 e da cui è scaturita la dichiarazione finale adottata il 31.9.1996.

Senza entrare nel dettaglio degli elementi oggettivi e soggettivi delle diverse fattispecie evidenziate, la cui analisi esula dagli obiettivi di questa relazione, è utile comunque soffermarsi su alcuni aspetti interpretativi visto che il legislatore, come già evidenziato, si è mosso nella direzione di una "cristallina architettura classica" come se la risposta sanzionatoria penale - conclusasi con il passaggio in giudicato della sentenza - prescindesse dalla sua esecuzione.

«L'universale accordo»² circa il trasferimento dei reati in materia di violenza sessuale dall'anacronistica qualificazione autoritario-pubblicistica (dei delitti sessuali come delitti contro la moralità e il buon costume) alla nuova collocazione non ha certo ridotto le molteplici perplessità sollevate dagli interpreti.

Pur in presenza di una variegata tutela endoprocessuale³ della vittima, la mancanza di un'apposita opera di "personalizzazione" degli stessi delitti sessuali e le molteplici discrasie contenutistiche evidenziano, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge citata, lacune e limiti sostanziali già ampiamente rilevati da altri studi.⁴

In linea di continuità con la legge sulla violenza sessuale, la legge n.269/1998 ha completato l'adeguamento della legislazione italiana alla normativa internazionale. Lo spettro di tutela, specificatamente diretto alla salvaguardia del sano sviluppo fisio-psichico dei minori, si è notevolmente ampliato reprimendo complessi fenomeni di sfruttamento della sessualità minorile a fini commerciali che coinvolgono anche organizzazioni criminali operanti a livello transnazionale. L'intestazione «Norme contro lo sfruttamento della

² Così T. Padovani, in A. Cadoppi (a cura di), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2002.

³ Ampliamento, su istanza di parte, delle ipotesi di incidente probatorio (pur in assenza degli ordinari presupposti) per l'assunzione della testimonianza di infrasedicenne (art. 392/1 bis c.p.p.); assunzione del mezzo di prova, riguardante infrasedicenne, anche in luoghi diversi dal tribunale e con particolari modalità (398/5 bis c.p.p.); svolgimento del dibattimento a porte chiuse; inammissibilità di domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non necessarie alla ricostruzione del fatto (art. 472/3 bis c.p.p.); presenza dei genitori o di altre persone idonee e, comunque, assistenza dei servizi sociali minorili dell'Amministrazione della giustizia per assicurare il sostegno affettivo e psicologico (art. 609 decies c.p.).

⁴ Si consideri, ad esempio, l'anomala collocazione del delitto di violenza sessuale, priva di un ordine logico-sistematico, dopo un "modestissimo" reato di perquisizioni ed ispezioni arbitrarie; od ancora l'ostinata persistenza nell'incentrare il suddetto delitto sulla violenza e non sul dissenso, facendo così gravare un sorta di onere di resistenza attiva sulla vittima - quasi sempre donna - (laddove, invece, per altri interessi individuali - es. inviolabilità del domicilio - basta solo il dissenso!). Per approfondimenti, fra gli altri, F. Mantovani, *I delitti contro la libertà sessuale e l'intangibilità sessuale*, Padova, Cedam, 1998; A. Cadoppi, op. cit.; M. Romano, *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1998, p. 1544; G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti contro la persona*, Bologna, Zanichelli, 2006.

prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali forme di riduzione in schiavitù» sottolinea l'obiettivo preminente dell'intangibilità della sfera sessuale dei minori: la tutela della loro libertà (solo negativa, cioè libertà da) da ogni sorta di intromissioni sul piano sessuale, in mancanza di una libertà positiva (libertà di) di autodeterminazione, ha orientato il legislatore verso un'ampia protezione della personalità in fieri, giacché la precocità delle prevaricazioni sessuali destabilizza e pregiudica il normale sviluppo del bambino, incidendo sulla graduale maturazione della personalità sotto il profilo affettivo e psicosessuale.

In sintesi la legge 269/98, approvata sulla scia di un forte impatto emotivo derivato da tragici fatti di cronaca, ha cercato di offrire una risposta ad allarmanti richieste di sicurezza sociale, tanto più avvertite vista la sensibilità collettiva per il tema della tutela dell'infanzia.

Efficace per gli innegabili esiti applicativi e di indubbio valore simbolico, la suddetta legge, definita "antipedofilia", va collocata, tuttavia, nella sua reale dimensione attuativa.

Di pedofilia si parlerà oltre, ma in questa sede occorre riferirsi ad una generica attrazione erotica per individui prepuberi o in fase puberale iniziale: la condotta sessualmente deviata nei confronti di un minore è penalmente rilevante stante la dannosità e traumatizzante che deriva da un rapporto con un adulto; anche in presenza di un formale consenso lo sviluppo armonico del bambino è pregiudicato, non potendo in nessuno dei casi predetti parlare di «amore consensuale».

Posta questa premessa, in breve i passaggi nodali sul piano giuridico: ogni desiderio pedofilo concretizzatosi in condotta criminale tipica - violenza sessuale o atti sessuali con minore - viene sanzionato non già dalle nuove norme contro lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile, ma dalle fattispecie di cui agli artt. 609 bis e quater c.p. Detto altrimenti la legge 269/98 si riferisce e punisce un fenomeno che ha carattere sessuale e, soprattutto, essenzialmente economico: chi sfrutta i minori a fini prostitutivi e/o pornografici non è un perverso sessuale, ma semmai un perverso morale, una sorta di imprenditore che abusa della sessualità dei minori con lo scopo di realizzare profitti; egli non fruisce personalmente degli atti sessuali del bambino, ne gestisce l'offerta e la vendita al pubblico⁵.

Queste considerazioni si riverberano, inevitabilmente, sul piano dell'esecuzione della pena: «è davvero condivisibile la scel-

⁵ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti contro la persona*, cit.

ta di estendere il concetto di pedofilo a soggetti che pongono in essere condotte non direttamente conducibili alle parafilie e prive di manifestazioni sessuali abnormi? Quale tipo di trattamento penitenziario individualizzato dovrebbe essere attuato nei confronti dei soggetti condannati per violazione delle norme incriminatici introdotte dalla legge n. 269 del 1998?»⁶.

Proseguendo le riflessioni sul versante strettamente penitenziario, deve aggiungersi che con la revisione organica dell'art. 4 bis della legge di O.P., avvenuta con la legge 279/02, si è assemblata una notevole varietà di delitti (c.d. ostativi) e, di conseguenza, di "tipi d'autore": il bisogno stringente di sicurezza collettiva, che reclama un'adeguata risposta ai più gravi fenomeni di criminalità violenta o eversiva, ha imposto l'inserimento di preclusioni per l'accesso ai benefici penitenziari, fondate su una presunzione di pericolosità dei rispettivi autori⁷.

Per i delitti sessuali, ubicati nel "quarto periodo" dell'art. 4 bis, comma 1 O.P.⁸, introdotti dalla legge 38/2006, il legislatore ha sta-

⁶ A. Morrone, *Abuso e sfruttamento sessuale dei minori: tipologia dell'autore e problematiche penitenziarie*, in *Diritto penale e processo*, 11, 2001, p. 1424 ss.

⁷ L'articolo 4 bis O.P. (introdotto con il DI 152/91 convertito in L. n. 203/92 successivamente modificata con L. n. 356/92) configura un sistema per la concessione delle misure alternative alla detenzione e di altri benefici penitenziari che è articolato su tre "gruppi" o "fasce" di delitti, per i quali il legislatore presume una specifica pericolosità sociale dei condannati (1. condannati per delitti di particolare gravità, come l'associazione di stampo mafioso, il sequestro di persona e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, per i quali la concessione delle misure - ad eccezione della liberazione anticipata - è subordinata alla circostanza che i detenuti collaborino con la giustizia, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; 2. condannati per altri gravi delitti, come l'omicidio, la rapina e l'estorsione aggravate, per i quali le misure alternative e i predetti benefici possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da fare ritenere che sussistano collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva; 3. condannati per tutti i delitti dolosi che non possono ottenere la concessione dei suddetti benefici penitenziari - compresa la liberazione anticipata - allorché il procuratore nazionale o distrettuale antimafia comunichi l'esistenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata - cfr. Cass., sez. I, n. 2417/93 -). Ulteriori integrazioni sono state effettuate dalle leggi: n. 296/93; n.4/2001; n.92/2001; n.189/2002; n.279/2002; n.38/2006. Sulla progressiva espansione della norma, che ha in parte snaturato la caratterizzazione criminologica del nucleo dei reati originariamente individuato, si veda, fra gli altri, F. Palazzo, C. Paliero, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, Cedam, 2007.

⁸ Con l'articolo 11 del DI 341/00, convertito in legge 4/2001, l'articolo 4 bis è stato ulteriormente modificato, inserendo tra i delitti ostativi ai benefici penitenziari e alle misure alternative contemplati nella "seconda fascia" anche quello previsto dall'articolo 416 Cp "realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (cioè dagli articoli 600-604) e dagli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p.". Successivamente, come si diceva, con l'articolo 15 della legge 38/2006, il legislatore, da una parte ha aggiunto tra i reati fine dell'associazione per delinquere anche quello di cui all'articolo 609 ter c.p., e dall'altra ha inserito tra i reati ostativi ai

tuito una vis ostativa derivata dalla ineludibile componente violenta che li caratterizza: nella suddetta parte, ove erano inseriti i delitti per i quali, ai relativi condannati, detenuti o internati, i benefici (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare anche speciale, semilibertà) «possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» si è aggiunto il reato di associazione a delinquere finalizzata a commettere il delitto di violenza sessuale aggravata (artt. 416 e 609-ter c.p.), nonché l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis comma 1), la realizzazione di esibizioni pornografiche di minori o l'induzione di minori ad esse, la produzione e il commercio di pornografia minorile (art. 600-ter commi 1 e 2), l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies), la violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-ter), gli atti sessuali con minorenni (art. 609-quater) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

Chiari, a questo punto, i risvolti sul piano trattamentale: posta la gravità oggettiva dei delitti *de quibus* - positivizzata dal legislatore nel catalogo dei reati ostativi ex art. 4 bis, dell'O.P. -, il tempo

benefici penitenziari anche i delitti previsti dagli articoli "600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies" del c.p. Naturalmente con l'entrata in vigore della legge 38 la condanna per crimini sessuali (non più considerati solo reati-fine), preclude, per *relationem*, la sospensione della detenzione, ex art. 656, comma 9, c.p.p., giacché essa è direttamente funzionale alla eventuale applicazione delle misure alternative alla detenzione - anche se prescinde dal controllo sui requisiti soggettivi di applicabilità delle stesse che spetta al solo tribunale di sorveglianza. In tal senso Cass. SU, 30.5.2006, n. 24561. La medesima pronuncia, il cui *thema decidendum* ha riguardato l'operatività della sospensione della detenzione ex art. 656, comma 9, c.p.p. ha stabilito che: secondo la disciplina vigente prima della legge 38/2006, tra i delitti ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve, individuati dal nono comma dell'articolo 656 cpp. col rinvio all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario (legge 354/75 e successive modificazioni), è compreso quello di associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle varie fattispecie di violenza sessuale, ma non sono inclusi i delitti di violenza sessuale commessi al di fuori del vincolo associativo; b) dopo l'entrata in vigore della legge 38/2006, che ha modificato il citato articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, nel catalogo dei delitti ostativi alla predetta sospensione della esecuzione della pena detentiva breve, sono inclusi anche quelli di violenza sessuale di cui agli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies c.p.; c) le disposizioni che individuano i delitti ostativi alle misure alternative alla detenzione (di cui al predetto articolo 4 bis) e quelle che per *relationem* individuano i delitti ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva (di cui all'articolo 656, comma 9, lett. a) c.p.p., in quanto attengono solo alle modalità di esecuzione della pena, non hanno natura di norma penale sostanziale e quindi non soggiacciono al principio di irretroattività stabilito dall'articolo 2 c.p. e dall'articolo 25, comma 2, Costituzione, bensì al generale principio del *tempus regit actum* (ex plurimis, Cass, sez. I, n. 20/1998; Cass., sez. I, n. 5976/98; Cass., sez. I, n. 6356/98; Cass., sez. I, n. 999/00).

trascorso in carcere è l'unica risorsa spendibile per un concreto percorso di risocializzazione⁹.

Il sistema penale, ivi compreso quello penitenziario, si è dunque orientato verso un inasprimento delle misure sanzionatorie in un'ottica repressiva. Tuttavia le stesse esigenze di difesa sociale, che potrebbero sembrare di primo acchito solo indirizzate alla "neutralizzazione" sociale dei condannati, presuppongono un serio ed efficace intervento trattamentale. Difatti l'espiazione della pena, ben lungi dall'aver un'efficacia deterrente connaturata alla sola condizione afflittiva, necessita di una "esecuzione mirata" nella quale la consapevolizzazione del reato, divenga il fulcro valoriale sul quale far ruotare l'intero percorso trattamentale.

Volendo per un momento volgere lo sguardo al sistema statunitense, definito «un laboratorio normativo per fronteggiare la criminalità a sfondo sessuale»¹⁰, si potrebbero facilmente individuare notevoli perplessità in ordine all'adozione di strumenti di sicurezza sociale indicati per la prevenzione di tali delitti. La *notification*¹¹ e la *registration*¹² (derivate dalla c.d. "Legge Me-

⁹ In tal senso, sottolineando l'importanza di un adeguato e specifico percorso trattamentale, anche la giurisprudenza di merito. Così, ad esempio, il Tribunale di Sorveglianza di Torino (ord. 27.11.07) che, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova ad un condannato per violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minore, premessa la gravità intrinseca ed oggettiva dei delitti de quibus, ha comunque evidenziato la necessità di verificare, mediante un congruo periodo osservativo in carcere la personalità del condannato e la sua adesione a modelli socialmente condivisi, nonché l'assenza di pericolo di recidiva e soprattutto «l'inesistenza di patologie o deviazioni del comportamento, di disturbi - anche lievi - della personalità (in particolare sotto il profilo psico-sessuale) (...)».

¹⁰ D. Riponti, *Un laboratorio normativo per fronteggiare la criminalità a sfondo sessuale*, in *Diritto penale e processo*, 9, 1996, p. 1160 ss.

¹¹ Consiste in una sorta di autodenuncia obbligatoria che il condannato deve inviare ai residenti del luogo ove lo stesso abbia scelto di abitare. Nella suddetta missiva egli deve notificare il proprio arrivo, nonché precisare i dati anagrafici, l'indirizzo ed il reato commesso (quanto all'ampiezza spaziale di tale adempimento, la notificazione si estende ai residenti nel raggio di un miglio per le aree rurali e per l'estensione radiale di tre isolati nelle aree urbane). Rientra inoltre tra le obbligazioni da eseguire la pubblicazione degli stessi dati, a proprie spese, per due volte sul locale bollettino ufficiale ed ogni altro adempimento che discrezionalmente verrà disposto dal giudice della cognizione (es. indossare abiti con segni individuativi. Lo scopo dichiarato dell'istituto è quello di garantire alla collettività le "adeguate" informazioni sugli aggressori sessuali, onde prevenire potenziali vittimizzazioni. Chiari, in verità, gli effetti persecutori connaturati al medesimo istituto. In senso critico, senz'altro condivisibile, D. Carponi Schittar, *Un argine legale alla recidiva nella pedofilia e nei reati sessuali a danno dei minori. I pro e i contro di una tentazione*, in *La Pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Padova, Cedam, 1999.

¹² Trattasi di una specie di "schedatura", volta a controllare sistematicamente i movimenti territoriali dei condannati per reati a sfondo sessuale. Gli stessi, dopo la remissione in libertà e per un periodo che oscilla da un minimo di dieci anni a tutta la vita, devono fornire alle autorità di polizia del luogo in cui risiedono stabilmente un insieme di dati: generalità anagrafiche e residenza, fotografia, descrizione fisica,

gan"¹³), ossia una sorta di marchiatura del delinquente sessuale, non solo vanno poste al vaglio di una attenta analisi di efficacia ed effettività - tanto sotto il profilo dei vantaggi apportati, quanto sul versante della concreta applicabilità della stessa normativa¹⁴- ma sono inconcepibili (de iure condito), così come prospettate, in un sistema penitenziario quale il nostro ove la pena - determinata e proporzionata - per disposto costituzionale deve tendere alla rieducazione del condannato¹⁵.

In sintesi, il rischio è che determinate istanze "forcaiole", solo emotivamente plausibili, più che risolvere alla radice il problema, rischiano di accrescere un'instabilità emotiva e sociale della collettività ed anche dello stesso aggressore con il risultato paradossale di aggravare il rischio di recidiva.

Parimenti, eguali riflessioni possono farsi sul piano trattamentale. Posto un generale interessamento per l'applicazione della *probation e/o parole* anche per i delitti sessuali - per il nostro ordinamento fuori discussione -, nel sistema nordamericano si prevede che il condannato, dopo l'espiazione della pena, debba seguire un programma di trattamento terapeutico - di durata indefinita poiché vincolato ai risultati riabilitativi conseguiti -, ovvero sottoporsi a

impronte digitali, numero tessera assistenza sociale, campioni per l'esame del DNA, nome del datore di lavoro, qualsiasi altro elemento utile a facilitare la valutazione della propria futura pericolosità. Allo stesso modo i condannati devono informare l'autorità in ordine agli spostamenti successivi (da comunicarsi anche all'istituzione comunale del luogo di nuova residenza).

¹³ Nel 1994 nel New Jersey, venne assassinata una bimba, Megan Xanka, a seguito di una aggressione sessuale della quale venne ritenuto responsabile un soggetto già condannato per delitti della stessa natura, che viveva in prossimità della casa della piccola. I genitori si fecero promotori di un movimento detto "per la legge di Megan", e nel 1996 il Congresso americano varò una disposizione federale con cui ai 50 Stati americani veniva prescritto di adottare norme sulla registrazione e notificazione della presenza dei rei di crimini a sfondo sessuale entro due anni dall'entrata in vigore della disposizione, pena la perdita di determinate sovvenzioni federali.

¹⁴ Carponi Schittar riporta alcune considerazioni che possono riguardare anche il nostro Paese. Così: i dati relativi alla circostanza che i delitti sessuali vengono maggiormente perpetrati all'interno della famiglia; la "ghettizzazione" dei molestatori con correlata impossibilità di trovare lavoro e, dunque, potersi inserire socialmente, nonché la conseguente adesione ad ambienti criminali; il numero crescente, anche in Italia, di immigrati soprattutto irregolari (cioè non identificabili). Con riguardo al nostro sistema penale, poste talune considerazioni giuridiche in ordine all'applicabilità delle suddette ipotetiche misure (che si annovererebbero tra le misure di sicurezza), l'autore sottolinea l'assenza di una elastica politica giudiziaria che comporterebbe, ove si introducesse in Italia una Legge Megan, «la spendita di fiumi di inchiostro e l'incremento delle impugnazioni, con ulteriore lievitazione della durata dei processi», oltre che un limitato ed inefficace risultato pratico in termini preventivi ed applicativi. D. Carponi Schittar, op. cit., p. 311 ss.

¹⁵ Allo stesso modo, ed in senso più esteso, anche l'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per il quale «nessuno può essere sottoposto a torture né pene ed il trattamenti inumani e degradanti».

libertà vigilata sine die, con sistematico monitoraggio di esperti, applicabile ante o post detenzione a seconda della gravità del delitto sessuale¹⁶.

Sempre per beneficiare di dibattiti ampiamente sviscerati, anche se richiamati con chiare annotazioni critiche, si rinvia ancora alla discussa legittimità della c.d. castrazione chimica¹⁷. Questa metodica - sempre previo consenso - è già in uso in alcuni Paesi: così, ad esempio, in Germania anche se condizionata alla circostanza che il soggetto abbia compiuto 25 anni d'età e si sia sottoposto a perizia medica attestante l'idoneità al trattamento; dal 1973 in Danimarca, in sostituzione della castrazione chirurgica; dal 1993 in Svezia - per casi a rischio di recidiva -; nel 2005 in Francia 48 pazienti ex detenuti (tutti condannati per questo tipo di crimini e recidivi) hanno aderito alla somministrazione di alcuni farmaci (metoxi-progesterone acetato di cyproterone e triptorelina) - noti per la proprietà di neutralizzare e impedire la secrezione del testosterone, l'ormone che agisce sul desiderio sessuale e la capacità fisica dell'erezione.

La risposta sulla legittimità della castrazione chimica presuppone, necessariamente, la formulazione di domande appropriate: tralasciando il senso comune, che vorrebbe risolto alla "radice" il problema e sorvolando sulle presunte verità scientifiche avvicendatesi nel tempo, c'è da dire che il "determinismo" con cui si tenta di incardinare la condotta dei *sex offenders* non corrisponde alla complessità dell'esistenza e del comportamento umano.

¹⁶ In riferimento al trattamento dei *sex offenders*, cfr. S. Blazer, *Punishing sex offenders*, in CQ Researcher, January, 1996, 12.

¹⁷ In Italia, a favore di un'applicazione della castrazione chimica quale risposta necessaria al trattamento dei *sex offenders* (pedofili in primis), un orientamento strettamente medico-organicista. Brevemente l'exkursus logico: posta la necessità di rimuovere la pulsione aggressiva di tipo sessuale, si ritiene che nei pedofili, almeno quelli più gravi (c.d. maligni) in detenzione, si associ una psicopatologia di carattere nevrotico ossessivo ed una forte carica di aggressività puramente sessuale. Dunque causa/effetto: la sessualità è il motore e la psicopatologia devia l'aggressività dalla direzione fisiologicamente appropriata a quella anomala. "Facile" la soluzione: l'aggressività ormonale e la devianza psicologica sono le componenti della pedofilia; se lo psicologo può tentare di agire a livello psicopatologico, il medico può tentare di ridurre l'aggressività sessuale, attraverso l'abbassamento del livello di testosterone. In sintesi se questi soggetti hanno una media di 30 masturbazioni alla settimana - questo l'esempio di Veronesi -, si crede che, diminuendo la spinta sessuale, si riduca la carica aggressiva, sicché l'obiettivo della pulsione sessuale deviata perderà gran parte della sua importanza. In altre parole, riportando un esempio fondato sull'assioma che la recidiva è il necessario prosieguo della malattia - ne è la sua gravità -, l'ex Ministro della Salute Veronesi ritiene che «sarebbe come prendere uno schizofrenico e metterlo in prigione: quando egli uscirà, continuerà ad essere schizofrenico e difficilmente sarà ragionevole». Nello stesso senso F. Bruno, intervista a "La Stampa", 18.2.2008. Infine, per una disamina complessiva e per i correlati problemi etici, R. Catanesi, A. Dell'Erba, *Il trattamento dei Sexual Offenders con anti-androgeni, aspetti etici*, in F. Carrieri (a cura di), *Atti del Convegno di Studi in tema di Sexual Offender*, Bari, Adriatica Editrice, 2002.

Sembra, invece - ed è questo il parere del Comitato nazionale di bioetica - che il trattamento anti-androgeni «anche se fosse capace di estinguere le pulsioni pedofile nel soggetto (il che è lungi dall'essere dimostrato scientificamente) acquisterebbe il carattere di una indebita violenza, tanto più grave in quanto motivabile (...) a partire da ragioni di difesa sociale e di equilibrio del sistema penale e non da un'attenta considerazione del bene oggettivo delle persone umane che verrebbero coattivamente sottoposte a trattamento».

Vi sono poi ragioni di carattere giuridico che impediscono, de iure condito, l'accesso a tale metodica. L'art. 32² Cost. stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Posto che la norma costituzionale statuisce un principio di riserva di legge in ordine al trattamento sanitario obbligatorio - comunque rispettoso della persona umana, in ossequio ai Principi Fondamentali -, le prospettive sono due: ipotizzare come legittimo una sorta di T.S.O. (ovvero una castrazione chimica obbligatoria e permanente) per delinquenti sessuali sulla base di una necessità di rilievo collettivo; oppure accedere alla medesima scelta 'curativa' mediante il consenso del condannato. In tal caso, tuttavia si frapporrebbe il disposto di cui all'art. 5 c.c., il quale «vieta alla persona il compimento di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume».

In ogni caso, al di là del veto legislativo di cui all'art. 5 c.c., resterebbe violato il superiore principio costituzionale della rieducazione - art. 27³ - la cui portata valoriale non deve svilirsi ad una moderna ed aggiornata risposta "dell'occhio per occhio": l'espiazione della pena deve rimanere una occasione per arricchire di contenuti positivi e propositivi dell'intervento restrittivo della libertà personale del condannato, giacché la stessa finalità rieducativa, ove correttamente perseguita, può rappresentare essa stessa un contributo ad una efficiente difesa sociale contro il delitto (Corte Cost. n.115/1964).¹⁸ .

¹⁸ Sui principi costituzionali in ambito penitenziario, si legga, P. Corso (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Bologna, Monduzzi, 2000.

2. Quadri clinico-teorici ed approcci trattamentali

Nell'affrontare la problematica del trattamento dei *sex offenders* è inevitabile intersecare il piano giuridico (giudiziario, in primis, e poi penitenziario) con quello squisitamente psicologico e clinico. Tuttavia occorre sgombrare ogni perplessità su un dato incontrovertibile: una condotta sessuale violenta, a danno di minori o adulti dissenzienti, è un delitto punito dalla legge che comporta, una volta accertata la responsabilità dell'agente sia sul piano oggettivo sia soggettivo, l'infliczione di una pena - determinata dal legislatore e commisurata dal giudice al fatto concreto. Il rilievo, apparentemente ovvio, in realtà focalizza il problema in una direzione interpretativa ben precisa: il criminale sessuale non è sic et simpliciter, un 'pervertito', un malato o un deviato dall'imputabilità necessariamente esclusa.

Le parafilie¹⁹ - volendo utilizzare un gergo psichiatrico di impiego ormai comune - sono incluse nel novero dei Disturbi Sessuali e della Identità di Genere (D.S.M. IV Tr.) ed hanno una eziologia sconosciuta. Parimenti controverso l'inquadramento nosografico. In letteratura le "perversioni" sono state incluse nel vasto insieme: delle personalità psicopatiche; dei quadri psicogeni - al fine di far prevalere la componente psicologica contrapposta a quella organica -; dei disturbi variamente intesi - condizioni degenerative, anomalie istintuali, disturbi ormonali, predisposizione ereditaria...-; delle patologie mentali - tra le manifestazioni della schizofrenia, nelle psicosi organiche, nella fase ipomaniacale della ciclotimia, nelle insufficienze mentali.

Molteplici i paradigmi interpretativi delle condotte sessuali perverse: regressioni o fissazioni a forme di sessualità infantile persistenti in età adulta (Freud, 1905); conversione "di un trauma infantile in un trionfo adulto", cioè una forma erotica dell'ostilità con disumanizzazione ed umiliazione dell'Altro (Stoller, 1975); tentativo distorto di rispondere a traumi sessuali precoci irrisolti (teoria dell'abusante abusatore, Groth, 1979; Garland e Dougher, 1990); mancata identificazione genitoriale con conseguente deficit psicosessuale; abitudini circostanziate, acquisite mediante condi-

¹⁹ Esse sono «caratterizzate da ricorrenti e intensi impulsi, fantasie o comportamenti sessuali che implicano oggetti, attività o situazioni inusuali e causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa, o di altre aree importanti del funzionamento»; includono l'esibizionismo, il feticismo, il frotteurismo, la pedofilia, il masochismo sessuale, il sadismo sessuale, il feticismo di travestimento, il voyeurismo, e la parafilia non altrimenti specificata. In American Psychiatric Association, *DSM-IV Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, trad. it., Milano, Masson, 1996.

zionamento o apprendimento imitativo; comportamento sessuale distruttivo per il soggetto, il partner e, di conseguenza, per il mantenimento della relazione (l'attività sessuale perversa viene collegata alla fuga dalla relazione oggettuale, nella quale il pedofilo afferma la propria indipendenza, Mitchell, 1988)²⁰.

Tuttavia, nonostante la complessità della problematica discussa è evidente che alla indeterminatezza delle dinamiche socio-psicopatologiche della criminalità sessuale si contrappone un finalismo certo dell'atto aggressivo, concretizzatosi nel possedere e dominare la vittima reificata.

Ed ecco il punto. Anche se su un piano clinico la comprensione - relativa - di tali dinamiche psicologiche e/o psicopatologiche ha rilevanza ai fini della cura, sul piano giudiziario l'accertamento diagnostico rappresenta un primo livello di valutazione: posto il dettato di cui all'art. 88 c.p.²¹, spetta al perito vagliare l'incidenza del disturbo sulle capacità intellettive e volitive dell'imputato e riscontrare l'esistenza del nesso eziologico fra disturbo e comportamento deviante; diversamente, rimane compito indefettibile del giudice tradurre la valutazione tecnica in giudizio di rimproverabilità (o meno) del fatto all'autore, in ossequio al principio di colpevolezza ricavabile dal combinato disposto degli articoli 85, 88, 89 c.p. ed anche dal più vasto quadro costituzionale inerente al concetto di pena nell'ottica preventiva, generale e speciale.

Quanto statuito dalla Corte di Cassazione a S.U. con la n. 9163/2005, a proposito della rilevanza dei disturbi di personalità, che «possono acquisire rilevanza solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere», vale a fortiori nel caso delle condotte sessuali "deviate".

Il problema si pone in particolar modo per la rilevanza del possibile quadro psicopatologico di chi abusa sessualmente dei minori (definiti comunemente pedofili)²².

²⁰ Per approfondimenti U. Fornari, *Trattato di Psichiatria Forense*, Torino, UTET, 2004; G. Ponti, U. Fornari, *Il Fascino del male*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995; S. Ferracuti, *Le parafilie e i reati sessuali. Aspetti clinici e psichiatrico-forensi*, in *Criminologia e psichiatria forense delle condotte sessuali normali, abnormi e criminali*, di F. Ferracuti (a cura), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 8, Milano, Giuffrè, 1988. Di recente, a partire dagli anni '90, si sono diffuse ricerche di tipo neurobio-psicologiche orientate a verificare la sussistenza di anomalie cerebrali strutturali sui *sex offenders*, in particolare pedofili (internati in O.P.G. americani).

²¹ «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere».

²² Sulla definizione di pedofilia vi è molta discordanza di opinioni. Sinteticamente, M. Marchetti, riportando i dati di uno studio internazionale secondo cui gli atti di violenza sessuale dei pedofili sarebbero relativamente rari - limitati in prevalenza ad

Da questo punto di vista si cita, brevemente, la summa divisio tra paradigmi escludenti ogni substrato psicopatologico e costrutti opposti che ne riconoscono una patologia: per alcuni quindi possono riconoscersi meri tratti di immaturità psicosessuale, passività, impotenza e inadeguatezza genitale, infantilismo, segni di compensazione delle carenze affettive; per altri invece il profilo dettagliato degli aspetti psicologici e psicopatologici della personalità del pedofilo - connotata comunque da sviluppo tardivo, inesperienza sessuale, comportamenti simili a quelli della fase puberale; labilità endogena della personalità globale, prolungata incapacità funzionale della pulsione sessuale - deporrebbe per un quadro di vera e propria malattia mentale.

Una nota ricerca italiana²³, condotta all'interno dell'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere - il che presuppone un esito giudiziario di infermità psichica e contestuale giudizio di pericolosità sociale ex art. 222 c.p. - ha evidenziato la difficoltà di delineare genericamente un "comportamento pedofilo" ed ha al contempo sottolineato la necessità di scindere l'aspetto clinico da quello giudiziario. Se per il primo hanno significato la carenza della maturità negli aspetti istintivo-emotivi-affettivi e l'esperire appetitivo simile al tossicomane, per il secondo i connotati psicopatologici rilevano solo se siano stati tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere.

Nel caso dei *sex offenders* "responsabili", ovvero soggetti ritenuti imputabili e rimproverabili, il problema psicopatologico, ove presente, potrà interessare l'iter trattamentale, fermo restando che in fase di esecuzione della pena - qualora il giudice di cognizione non abbia ordinato una misura di sicurezza ex art. 205¹ c.p. - il magistrato di sorveglianza, in via suppletiva, può disporre l'esecuzione previo accertamento della pericolosità sociale -art. 205² ed art. 679 c.p.p.

Fatta questa premessa che dà contezza delle molteplici perples-

atti di esibizionismo e contatti sessuali privi di violenza -, sottolinea che il termine pedofilo viene usato impropriamente, anche per connotare situazioni di incesto, di ricerca di contatti con prostitute adolescenti o di omicidi sadici di bimbi. In M. Marchetti, *Condotte antisociali e parafilie. Problematica attuale delle condotte pedofile*, Roma, Edizioni Riunite, 1999.

²³ Condotta da Jaria e Capri, nel 1968, su pedofili colpevoli di delitti sessuali a danno di minori di 14 anni (156 di cui 150 uomini e 6 donne). I dati ricavati evidenziarono che tra i 156 casi esaminati, vi erano: 42,29 % frenastenici, 12,17 % schizofrenici, l'11,53 % alcoolisti cronici, 10,25 % soggetti affetti da psicosi dell'età involutiva e soggetti, con frequenza irrilevante, quali paralitici progressivi, epilettici e altre forme di psicosi. Vi era infine un gruppo riconducibile alle personalità psicopatiche (14,10 %), per il quale la scelta pedofila sembrava antropologicamente "libera" e determinata. Più diffusamente, A. Jaria e P. Capri, *La pedofilia, aspetti psichiatrici e criminologici*, in F. Ferracuti (a cura di) *Criminologia e Psichiatria Forense delle Condotte Sessuali Normali, Abnormi e Criminali*, cit.; L. de Cataldo Neuburger, *La pedofilia, aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Cedam, Padova, 1999; P. Capri, *Il profilo del pedofilo: realtà o illusione?*, in L. de Cataldo

sità descrittive e di una realtà sostanzialmente proteiforme, nella quale l'orientamento proficuo sembra ancora essere prevalentemente "intensivo" - sui singoli casi - e non estensivo su comparazioni statistiche dall'ampia varietà fenomenica e psicopatologica, non resta che orientarsi sul fronte della "gestione sociale" dei *sex offenders*.

In questa parte della relazione si inquadrerà brevemente il complesso dibattito teorico e clinico sorto sul trattamento dei criminali sessuali la cui base comune, a prescindere dalla diversità di modelli diagnostici o applicativi, è la consapevolezza di dover intervenire in un campo ostico e talvolta "impopolare", dove cioè è più facile invocare risposte sanzionatorie ai limiti della costituzionalità, piuttosto che prendere seriamente atto che per tali delitti la pura retribuzione penale, intesa quale mero *malum passionis*, è gravemente inefficace.

Diversamente la necessità di intervenire sui *sex offenders* con una pena le cui modalità esecutive siano "ritagliate" sulla complessità psico-pato-logica degli autori di reato ed orientate alla riduzione del tasso di recidiva è un dato certo - coerente con il dettato costituzionale -, la cui valenza non ha bisogno certo di spiegazioni.

Tuttavia è notorio come gli aggressori sessuali costituiscano un gruppo eterogeneo, ove cioè la variabilità delle loro risposte è più evidente delle loro possibili conformità.

Per questo altrettanto variabili e molteplici sono gli approcci terapeutici applicati.

Così, ad esempio, la complessa spiegazione eziologica fornita dalla psicoanalisi riguardo all'interesse sessuale verso i minori, derivata dalle teorie analitiche sulle perversioni²⁴, si caratterizza per la ripetitività e fissità del comportamento: «l'espressione erotica del perverso sessuale è una caratteristica essenziale del suo equilibrio psichico e la maggior parte della sua vita ruota intorno ad essa» (McDougall, 1972). Tre i temi principali presenti nella letteratura analitica: le perversioni, quali la pedofilia, si verificano nel contesto dell'evitamento dell'eterosessualità, che per questi soggetti è ansiogena; la fantasia perversa funge da struttura cognitiva difensiva, gratificante e soddisfacente perché offre all'aggressore la sensazione di dominare in modo simbolico i traumi subiti ("atto di vendetta simbolico") ed al contempo, permette un incremento del valore personale attraverso un controllo attivo sulla perversione e sul rela-

Neuburger, *La pedofilia, aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, op. cit.; A. Berti, *La perizia psichiatrica del pedofilo*, in M. Acconci e A. Berti (a cura di), *Grandi reati, piccole vittime. Reati sessuali a danno dei bambini*, Genova, Erga Edizioni, 1999.

²⁴ Che gli analisti interpretano in senso peggiorativo quale erotizzazione dell'istinto aggressivo.

tivo comportamento; il coinvolgimento del pedofilo con i bambini si verifica nel contesto di una idealizzazione delle caratteristiche dell'infanzia.

Diverso invece l'approccio cognitivo comportamentale, centrato inizialmente su un modello esplicativo empirico di tipo condizionamento/rinforzo, e nel prosieguo dell'evoluzione teorica, su concetti chiave quali schemi o convinzioni centrali, assunti di base e pensieri automatici.

In breve alcuni spunti utili.

Nel Nord America, sulla scia dell'analisi di Skinner, si elaborò un modello trattamentale - invero alquanto inefficace - basato su qualche forma di terapia avversiva²⁵ (es. avversione elettrica) e fondato sulla convinzione che le aggressioni fossero manifestazioni distorte o devianti del desiderio sessuale. All'opinione "ingenua" o semplicistica che sarebbe bastata una riduzione di tali risposte sessuali deviate a risolvere il problema del trattamento dei *sex offenders*, seguì - successivamente - la consapevolezza che le preferenze sessuali perverse avevano comunque un ruolo sulla motivazione del comportamento criminale.

Da qui un tentativo di rafforzamento di interessi sessuali appropriati: dal ricondizionamento dell'orgasmo (Marquis, 1970) ad un approccio alternativo multifattoriale (Marshall, 1970), comprendente la diminuzione del livello di eccitazione deviante ed un incremento delle abilità sociali.

Tra le teorie integrate, volte alla comprensione dello sviluppo e del consolidamento del comportamento sessuale violento, particolare rilievo hanno avuto il pensiero di Finkelhor (i c.d. 4 requisiti)²⁶ e le ricerche condotte da Marshall e coll. sull'influenza di alcuni fattori specifici²⁷ riconducibili al tema unificato della vulnerabilità. Interessanti alcuni riscontri empirici: si considerino per esempio le documentate e plausibili indagini sulla correlazione tra bassa autostima, deficit di empatia e, più in generale, limitate abilità socio-relazionali, soprattutto nei molestatori di bambini (Marshall, Champagne, Brown e Miller, 1997).

²⁵ Si associava, cioè, un evento avversivo a immagini del comportamento da eliminare (condizionamento classico), oppure alla sanzione di qualche aspetto del comportamento aberrante (punizione). Così, ad esempio, fu associata l'iniezione di apomorfina ad attività sessuali di omosessuali (James, 1962) travestiti (Blakemore, Thorpe, Baker, Conway e Lavin, 1963) e feticisti (Raymond, 1956);

²⁶ Essi sono: congruenza emotiva; eccitazione sessuale perversa; blocco dello sviluppo e disinibizioni.

²⁷ Esempio: condizionamento; attaccamento, intimità, solitudine; eccitazione sessuale; empatia; autostima; pornografia; funzioni cognitive; vergogna e colpa. Per indicazioni bibliografiche si rinvia all'ampia casistica indicata da W. L. Marshall, D.

Parimenti, le distorsioni cognitive che gli aggressori sessuali manifestano in modo caratteristico, possono essere collegate alla percezione dell'autostima in quanto rappresentano l'uso che l'aggressore fa di "preferenze a sostegno del sé": schemi percettivi e processi interpretativi - c.d. "teorie implicite" sugli altri - consentono all'aggressore sessuale di perpetrare l'abuso senza sentirsi in colpa (Abel, 1984) e, una volta radicato il comportamento aggressivo, ne permettono il mantenimento della condotta (Ward, Hudson, Johnston e Marshall, 1997). A ciò aggiungasi il ruolo rafforzativo della fantasie sessuali, definite come "autoinganni motivati" (Wright e Schneider, 1997) che da un lato stimolano l'innescò sessuale perverso e, dall'altro, "legittimano" o giustificano la condotta posta in essere.

Si pensi, ancora, al meccanismo di negazione e/o minimizzazione. Così, ad esempio, la negazione della responsabilità che rappresenta un tentativo di spostare la responsabilità dell'aggressione verso altri (vittima, genitori della vittima...) o verso qualche condizione personale (stato di ebbrezza) od esperienza individuale (abusi subiti); egualmente la minimizzazione dei danni cagionati alle vittime che permette la prosecuzione degli atti e la "salvaguardia" dell'immagine di sé.

Al di là di come si voglia classificare l'inadeguatezza di atteggiamenti e percezioni è certo che tali aspetti vanno comunque affrontati durante l'iter di introspezione critica. La si chiami ristrutturazione cognitiva²⁸ o più semplicemente consapevolezza (o consapevolezza) del comportamento e dei danni causati è certo che questo aspetto risulta essenziale nel cammino trattamentale intramurario.

La rilevanza attribuita alle distorsioni cognitive ad ai processi decisionali ha senz'altro favorito il modello di prevenzione della ricaduta²⁹, noto come *relapse prevention*, finalizzato ad accrescere

Anderson, Y. Fernandez, *Trattamento cognitivo-comportamentale degli aggressori sessuali*, Torino, CSE, 2001. Sullo stesso tema, W. L. Marshall, H. E. Barbaree, *Outcome of Cognitive-Behavioral Treatment Programs*, in W.L. Marshall, D. R. Law, H. E. Barbaree (a cura di) *Handbook of Sexual Assault: Issue, Theories, and Treatment of the Offender*, New York, Plenum Press, 1990.

²⁸ Che implica una spiegazione logica del ruolo svolto da questi processi cognitivi nel conservare il loro comportamento deviante; informazioni correttive e interventi educativi; assistenza nell'individuare le specifiche distorsioni e messa in discussione delle stesse.

²⁹ Il modello più adottato è quello di Marques-Pithers. Esso si basa sulla considerazione che il ritorno all'aggressione, o ricaduta, non avviene in assoluto isolamento. Al contrario, semmai, è il culmine di una serie di eventi e situazioni attraverso i quali l'individuo procede prima di ritornare alla violenza. Si ritiene che il processo di aggressione tragga origine da "decisioni apparentemente non

la stabilità del cambiamento dei comportamenti compulsivi. Per quanto questo approccio abbia trovato largo seguito, permangono ancora delle incertezze per alcuni suoi elementi - alcuni autori lo hanno sostituito con il modello della catena di aggressione (Word, Loudon, 1995) - anche se, prescindendo dalle diverse classificazioni proposte, rimane l'utile riflessione derivata dal suo impiego e cioè il dato che questo strumento ha focalizzato l'attenzione trattamentale sullo sviluppo della scansione aggressiva, sui possibili segnali di avvertimento e sulla creazione di piani d'intervento per problemi futuri.

Quanto sinora riferito ha trovato ampia attuazione anche in Canada.

Presso l'istituto di Bath, nel quale si applica il programma di Marshall e coll., il trattamento, incentivato dagli operatori penitenziari, è caratterizzato dalla scelta metodologica della terapia di gruppo e dall'intensificazione dei rapporti con la famiglia, che ha un effetto tranquillizzante sui detenuti. Le sessioni di trattamento non sono più di due o tre a settimana, durano ciascuna due ore e mezzo circa (con un intervallo di dieci minuti) e sono costituite da piccoli gruppi di aggressori (max 10, oltre i 2 esperti) che devono partecipare attivamente alle iniziative di discussione. Fondamentale è lo scambio e la condivisione di pensieri e informazioni tra terapeuti ed esperti (si prevede un incontro a settimana a tale scopo).

Sempre con riferimento all'approccio cognitivo-comportamentale si cita l'esperienza del progetto *Challenge* attuato nell'area sud est di Londra³⁰. Nel Regno Unito gli aggressori sessuali devono seguire dei programmi di trattamento da realizzarsi in strutture comunitarie che utilizzano il regime della detenzione domiciliare, talvolta in collaborazione con i servizi giudiziari per la salute mentale; ovvero in carcere, per i condannati a pena superiore ai quattro anni. A parte, vengono trattati gli aggressori sessuali malati di mente (ospedali di media e massima sicurezza).

In sintesi la normativa inglese prevede una distinzione tra reati lievi (forme di esibizionismo - atti osceni), medi (molestie), gravi (violenza sessuale). Per le prime due fattispecie indica un tratta-

importanti". Tali decisioni, però, aumenteranno la probabilità di esporsi a situazioni o fattori di rischio, sicché intervenire adeguatamente significa ripristinare l'astinenza. La mancanza di un *coping* (ovvero l'insieme di competenze ed abilità personali utili a fronteggiare i problemi) appropriato potrà condurre a successivi cedimenti con il conseguente effetto della violazione dell'astinenza (AVE) e della gratificazione immediata dell'atto aggressivo (PIG).

³⁰ Fatta eccezione per l'esperienza, ad impronta psicoanalitica, della clinica di Portman. Per approfondimenti, J. Craissati, *Gli autori di abusi sessuali sui bambini*, Torino, CSE, 2002.

mento extramurario con supervisione del *Probation Service*, previa indicazione di puntuali prescrizioni; nel caso di delitti gravi la pena detentiva - che va da un minimo di quattro anni all'ergastolo in caso di correlato omicidio - è accompagnata da programmi trattamentali (es. programma SOTP³¹ - *Sex Offender Treatment Program* - per gli anni 1991/1994) su soggetti che abbiano espresso la volontà di collaborare allo svolgimento dell'iter trattamentale.

I contenuti del trattamento, per quanto possano variare per taluni aspetti applicativi, sono tutti orientati: ad abbattere la negazione del delitto, prerequisito necessario per raggiungere il cambiamento e l'assunzione di responsabilità; a stimolare la consapevolezza degli effetti dannosi sulla vittima (empatia per la vittima) con lo scopo di rinforzare la motivazione a non commettere altri delitti; ad esprimere distorsioni cognitive al fine di metterle in discussione; alla valutazione dello stile di vita e della personalità con lo scopo di migliorare le funzioni ed abilità sociali; a controllare le fantasie perverse, intese come elemento predittivo del ritorno all'abuso, al fine di controllare l'eccitazione deviante; alla individuazione di situazioni di rischio, sentimenti, stati d'animo e pensieri che potrebbero condurre alla recidivazione della condotta.

Prima del trattamento i condannati stipulano un contratto di frequenza nel quale si sintetizzano gli obblighi spettanti a ciascun utente.

La metodologia utilizzata è, in prevalenza, la terapia di gruppo. La discussione (da svilupparsi, ad esempio, mediante la tecnica della "sedia calda"³²) si svolge su un tema specifico ed offre l'opportunità di valutare quantità/qualità dei contributi e delle interazioni tra i membri del gruppo; si prediligono *role play*, esercizi di gruppo, e "compiti a casa"³³. Possono osservarsi fenomeni di dominanza, ritiro o capri espiatori ed in tal senso, nella formazione dei sotto gruppi è bene comporre l'aggregazione unendo pazienti "anziani" e "giovani", o soggetti con requisiti simili.

Per quel che concerne il trattamento svolto sul territorio dal Servizio per la libertà vigilata (programmi a lungo termine, gruppi

³¹ Il programma SOTP era suddiviso in due fasi per un monte ore di 180. Ogni fase era costituita da 40 sessioni ed i gruppi erano composti da 8-10 detenuti (escluse le donne). Gli incontri avvenivano due volte alla settimana e ciascuno durava due ore e mezza. Il programma è stato attivato in 25 Istituti Penitenziari per un totale di circa 600 detenuti l'anno.

³² Ovvero un membro del gruppo che siede al centro della scena e intraprende una parte del lavoro (es.: ricostruzione del reato) coadiuvato dai terapeuti e dagli altri detenuti

³³ Una sorta di diario settimanale che stimoli la riflessione sui contenuti del lavoro in gruppo.

intensivi a breve termine con o senza lavoro) il progetto STEP (Beckett e coll. 1994) ha evidenziato, al di là di difetti metodologici e difficoltà di campionamento (si prevedeva la partecipazione volontaria), la necessità di realizzare un follow-up di 2, 5, 10 anni dopo il trattamento.

In Belgio³⁴ il sistema sanzionatorio impone un trattamento riabilitativo obbligatorio, *guidance*, successivo o precedente alla condanna (alternativo o in aggiunta ad essa), correlato alla tipologia (criminologica) del delitto commesso e quindi prescindente dal giudizio di non imputabilità. Nota fondamentale dell'intero sistema è che la concessione dei benefici di legge (es. liberazione condizionale, così come regolata dalla legge 5.3.1998) è vincolata all'accettazione di un percorso psicosociale di riabilitazione e terapia. In caso di demenza o grave squilibrio mentale, invece, il condannato viene internato presso un ospedale psichiatrico ordinario o presso gli Istituti di difesa sociale (EDS)³⁵.

Il trattamento intramurario si occupa della presa in carico "preterapeutica" il cui scopo è condurre il delinquente sessuale ad accettare il suddetto iter terapeutico post-carcerario. Esso è strettamente connesso al trattamento psicosociale extra-penitenziario - svolto da strutture specializzate³⁶ - secondo un principio di coerenza e continuità. L'approccio metodologico è, in prevalenza, cognitivo comportamentale (si basa sull'uso dell'*offense script* e sul concetto di prevenzione della recidiva) con eventuale trattamento farmacologico; non mancano, tuttavia, modelli eclettici (psicoterapia psicodinamica, comportamentale, cognitiva, transazionale, individuale e in gruppo)³⁷.

In Olanda i condannati per delitti sessuali se ritenuti irresponsabili vengono internati in un TBS (*Terbescikkingstelling*) - istituzione chiusa a vocazione terapeutica; viceversa, per i detenuti responsabili è previsto uno specifico programma trattamentale, indicato per esplicita disposizione del magistrato, o come obbligo previsto

³⁴ Si consideri che il Belgio è uno Stato federale con monarchia costituzionale nel quale il sistema penale - ivi comprese l'amministrazione della giustizia e la gestione dei penitenziari - rientra nelle competenze federali, mentre il sistema sanitario, nel cui ambito è anche inserito il trattamento extramoenia, interessa anche le singole regioni.

³⁵ All'interno di questi istituti l'approccio trattamentale è eclettico: si associano metodi psicoanalitici, comportamentali, cognitivi e farmacologici, cui si aggiunge l'incremento dei rapporti con la famiglia e di coppia.

³⁶ Es.: UFC (*Universitaire forensich centrum*); CRASC (Centro di ricerca azione sesso-criminologica); Servizio ambulatoriale UPPL (unità pilota di psichiatria legale); Centro di difesa sociale Le Marroniers.

³⁷ Per approfondimenti, P. Cosyns, *Il trattamento degli autori sessuali in Belgio*, in *Appendice agli atti del seminario transnazionale WOLF. Atti del seminario transnazionale*, Roma, Laurus Robuffo, 1999.

in sentenza o a seguito di apposita osservazione e diagnosi di personalità³⁸.

La filosofia del trattamento in TBS, incentrata sulla cura delle turbe di personalità che sottendono il passaggio all'atto - secondo un'impostazione psicodinamica - si è arricchita, nel tempo, del metodo dell'*offence script*³⁹. Esso consente di descrivere lo scenario del delitto; offre il vantaggio di prendere in considerazione le sei ore che precedono l'aggressione (il termine è comunque adattabile) attraverso un'analisi dei fattori cognitivi, emozionali, comportamentali e circostanziali che sottendono l'atto criminale - e relative evoluzioni temporali (prima durante dopo il delitto). In sintesi si lavora su una sorta di "sceneggiatura del reato" in cui si dà spazio all'insieme di descrizioni, situazioni, emozioni, pensieri e comportamenti del colpevole a partire da poche ore prima del reato, sino a dopo di esso. La discussione del complesso reato/situazione/circostanze si focalizza sull'assunzione di responsabilità del delinquente, con un attento esame della negazione, delle distorsioni cognitive, delle fantasie sessuali e delle strategie di lotta inadeguate durante il ciclo del reato.

La prevalenza dell'approccio rogeriano (psicodinamico e socioterapeutico) ha determinato l'esclusione dell'uso di tecniche come la fallometria o la terapia dell'avversione, ed ha al contempo indirizzato buona parte dei sei ospedali psichiatrici olandesi verso metodiche di stimolo delle capacità sociali, intellettive e psichiche e di coinvolgimento dei familiari (a seconda del progresso o risposta al trattamento).

Particolarmente significativa la realtà penitenziaria spagnola: al principio costituzionale della rieducazione del condannato (Constitution Española del 1978) si affianca, nel caso specifico dei delitti sessuali, la possibilità di un trattamento ad hoc ex art. 116 (O.P., 1996). Nel 1998 è stato attuato un programma ispirato al modello cognitivo-comportamentale (*Relapse prevention model*): sono stati individuati 13 istituti, per un totale di circa 100 delinquenti sessuali con elevato tasso di recidiva, per un periodo di 1-2 anni di trattamento.

Quest'ultimo si è sviluppato su tre livelli - comportamento

³⁸ Per la valutazione della responsabilità del reo il giudice attenderà il parere del *Pieterbaan Centrum*, i cui esperti dovranno chiarire al giudice gli aspetti relativi alla sussistenza di una turba o deficienza mentale al momento del fatto e all'atto del soggiorno nella struttura, nonché della rilevanza causale tra essa ed il reato. In riferimento ai soggetti semi responsabili si prevede che eseguano la pena in carcere e successivamente in TBS.

³⁹ Per una disamina dettagliata delle quattro fasi (livello di: educazione, rimeditazione, confronto e trattamento) e delle esperienze di alcune cliniche olandesi, si veda, *Appendice agli atti del seminario transnazionale WOLF, la situazione in Olanda*, cit.

sessuale, abilità sociali e distorsioni cognitive - con un modulo centrale, orientato alla prevenzione della recidiva, e sette moduli monotematici: meccanismi di difesa, coscienza emotiva, empatia con la vittima, distorsioni cognitive, educazione sessuale, stili di vita positivi e modifica dell'impulso sessuale⁴⁰.

Per evitare il rischio di burnout⁴¹ ciascun modulo è stato assegnato ad un responsabile diverso ed è stata altresì prevista una turnazione tra operatori (due psicologi, quattro assistenti sociali, tre educatori ed un giurista - con il compito di studiare il percorso deviante).

In Italia la prima iniziativa trattamentale per i delinquenti sessuali è stata attuata presso la C.C. di Lodi; l'indirizzo epistemologico, incentrato sul paradigma della complessità, può definirsi analitico socio-cognitivo. Il *sex offender* è stato condannato perché ritenuto responsabile di un delitto a sfondo sessuale: «a livello individuale il fulcro dell'intervento non è il reato ma "il qui ed ora del detenuto". Il primo obiettivo consiste nel far emergere tutte le risorse che il soggetto ancora possiede. Tali risorse sono necessarie, per poter intraprendere un percorso di rilettura della esperienza personale. Inoltre, impostare la relazione sul riconoscimento delle risorse, piuttosto che sulla patologia, equivale a stabilire una strategia di meta-confronto, e al contempo favorire lo sviluppo di una buona relazione terapeutica»⁴². Superata la fase individuale, nella quale sono stati selezionati i detenuti "idonei", si è proceduto a quella gruppo analitica, fondata sulla centralità dell'elaborazione emotiva del gruppo e sulle difficoltà emerse nel qui ed ora rispetto alle difficoltà diacroniche portate da ciascun partecipante. «Così nel gruppo, la ricomposizione del significato del crimine, l'integrazione di questo nella vita del soggetto, riempiono il vuoto che sta tra stimolo e risposta, modificandola. Modificazione che possiede tutta la forza della risonanza emotiva evocata dall'esplorarsi e sperimentarsi in relazione agli altri»⁴³.

Presso l'Istituto Penitenziario di Biella, in un'apposita sezione, dapprima sotto forma di attività trattamentali ad hoc (es. coltivazione di piante bonsai) unite ad iniziative coinvolgenti i servizi sociali

⁴⁰ Per approfondimenti P. Trombetti (a cura di), *Relazione di sintesi, in Seminario di studio in Spagna, Madrid 23-27 aprile 2001, Progetto For-W.O.L.F, Atti del seminario transnazionale*, Roma, Laurus Robuffo, 2001.

⁴¹ R. Piz, *Stress e sindrome del burn-out degli operatori penitenziari: risultati di una ricerca, in Quale la pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, a cura di P. Ciardiello, Milano, Unicopli, 2004.

⁴² P. Morini, *Ontogenesi dei sex offenders - La cornice dell'intervento realizzato presso la C.C. di Lodi, Progetto W.O.L.F. Atti del seminario transnazionale*, cit., p.160.

⁴³ *Ibid.*, p. 161.

e familiari del territorio, e successivamente in modo più strutturato (Progetto Azzurro), è stato proposto un percorso trattamentale per i delinquenti sessuali basato su gruppi trattamentali distinti per tipologie (vita e problematiche relazionali all'interno delle sezioni; autobiografia del detenuto e giochi di ruolo; dinamiche emozionali correlate al delitto).

Il Provveditorato della Regione Puglia, attraverso il progetto S.P.E.R.A.R.E. ha individuato, tra i diversi ambiti di intervento sui *sex offenders*, molteplici azioni strategiche: gruppi di auto-mutuo-aiuto per i detenuti definitivi; azioni dirette alle famiglie dei detenuti; attività di coordinamento con enti ed istituzioni interessate; azioni di monitoraggio e valutazione.

Nella C.C. di Prato si è dato avvio, nel 2002, al progetto formativo e trattamentale In.Tra.For WOLF⁴⁴. Alla fase preliminare, caratterizzata dalla formazione degli operatori e dalla implementazione di una banca dati complessiva dei ristretti *sex offenders* (anche tramite intervista agli stessi), è seguito un iter trattamentale variegato (corso bonsai, corso di alfabetizzazione; tecniche psicomotorie e di autocoscienza; corso arteterapia, corso di autobiografia...).

Nel 2005, presso la C.R. di Milano-Bollate è stato attuato un percorso denominato "Progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in Unità di Trattamento Intensificato e Sezione Attenuata", con durata max 10 mesi. Si è rivolto ad aggressori sessuali adulti, condannati definitivi, ed ha previsto quali requisiti di accesso «un minimo riconoscimento quanto ai fatti relativi al reato e alla propria problematica sessuale deviante, e presentino requisiti di trattabilità». La metodologia d'intervento si è incentrata, in un primo momento, sulla negazione-minimizzazione del reato e su un approfondimento della motivazione del detenuto al trattamento. Tale fase si è conclusa con la stesura di un Patto Trattamentale Individuale nel quale sono stati delineati impegno e modalità di adesione dell'utente all'intervento, nonché contesto, strumenti ed operatori inerenti all'Unità di Trattamento Intensificato. Tale patto «costituisce infatti una contrattazione che rafforza

⁴⁴ La metodologia impiegata presuppone una elaborazione comune, ovvero un approccio nel quale le differenze non allontanino ma arricchiscano nella comprensione dell'esperienza di aiuto. Posta una prima fase di selezione di approcci e strumenti (sistematico-relazionale, psicodinamico, cognitivo-comportamentale, autobiografico, ecc...), nonché di individuazione di problemi e pregiudizi, ove risulti prioritario il rispetto del principio di autodeterminazione del soggetto utente, il team multidisciplinare del progetto ha individuato un'ampia gamma di opportunità trattamentali, anche se la scelta prevalente si è orientata entro la cornice cognitivo-comportamentale (o di introspezione cognitiva), sulla base delle capacità verbali, simboliche e sociali degli utenti.

la motivazione dell'utente, responsabilizzandolo con funzione di leva trattamentale e che demarca i tempi e i termini degli elementi del trattamento».

Gli aspetti specifici del trattamento, attuati prevalentemente sottoforma di incontri di gruppo, riguardano: la ristrutturazione cognitiva e l'educazione alle abilità sociali; l'attivazione della comunicazione; il laboratorio di Espressione e sensibilizzazione corporea; la gestione pacifica dei conflitti; la prevenzione della recidiva ed i colloqui individuali focalizzati.

La seconda parte del progetto, infine, prevede la costituzione di una sezione attenuata ad hoc corrispondente alla Sezione Staccata della C.R. di Bollate, con predisposizione di un programma riabilitativo extramurario, per un massimo di sei mesi. L'obiettivo è stato individuato nella necessità di facilitare un percorso di riappropriazione dell'autostima e recupero delle abilità sociali, a fronte di una responsabilizzazione degli stessi nella gestione della propria vita detentiva.

3. Il Progetto trattamentale in Calabria

3.1. Premessa

Anche il Provveditorato della Calabria, a partire dal 2003, nel più vasto quadro d'intervento delineato dal progetto Athena, ha evidenziato la necessità di attività trattamentali specifiche per i *sex offenders*⁴⁵. Quello che verrà nel prosieguo presentato è una edizione aggiornata coerente con le più recenti esperienze internazionali e nazionali, nonché con gli attuali orientamenti di intervento.

La complessa problematica del trattamento dei *sex offenders* impone un percorso epistemologico nel quale siano ben chiari il contesto normativo di riferimento ed i diversi profili psicopatologici dei criminali sessuali.

La consapevolezza di muoversi in un ambito ove debbano contemperarsi evidenti istanze di risocializzazione (prevenzione speciale) e sentite esigenze di difesa sociale (prevenzione generale) è la premessa dalla quale si deve necessariamente partire: come è noto in Italia, per disposto costituzionale, la pena «deve tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3 Cost.) e la me-

⁴⁵ Si sottolinea come nella C.C. di Vibo Valentia, a partire dal 2003, la direzione dell'istituto, unitamente ad alcuni operatori, ha previsto ed attuato interventi trattamentali specifici per i *sex offenders*. Per una disamina delle metodologie adottate, E. Franza, F. Morabito, *Un carcere nel carcere*, Tesi Master di II livello in Criminalità, devianza e sistema penitenziario, a.a 2004/2005, Università della Calabria.

desima finalità rieducativa non deve accantonarsi neanche nei casi di accentuata sicurezza, salvo predisporre peculiari moduli organizzativi all'uopo determinati (cfr. Corte Cost. n. 376/1997). Per tali motivi l'impegno istituzionale volto alla predisposizione di mezzi e modelli organizzativi idonei a realizzare l'obiettivo rieducativo (Corte Cost. n. 376/1997) si concretizza attraverso la durata della pena ed il relativo regime di esecuzione (Corte Cost. 167/1963).

Questa, dunque, la cornice assiologica di riferimento.

Tuttavia, nel campo della lotta contro i crimini sessuali, dei quali lo sfruttamento e l'abuso sessuale sui minori sono le espressioni più esecrabili, a fronte di una legislazione che si muove sul piano della prevenzione e della repressione, si contrappongono l'assenza di una normativa penitenziaria specifica e la difficoltà di impostare piani di intervento mirati alla complessità psicopatologica degli autori di reato ed alla riduzione del tasso di recidiva.

Con il progetto W.O.L.F. (*Working On Lessening Fear*), finalizzato ad una ricognizione comparata delle diverse forme di intervento sui condannati ed all'individuazione dei bisogni formativi degli operatori deputati al trattamento, si è sottolineata l'importanza del confronto transnazionale su dati, informazioni e modelli operativi relativi alla criminalità sessuale⁴⁶.

Nel panorama dell'esperienza penitenziaria italiana il trattamento dei *sex offenders* si dirama su tre modalità differenziate: le "sezioni protette", poste a tutela della incolumità degli stessi detenuti, ma - di fatto - spesso fonti di ulteriore isolamento; il collocamento "allargato" in comune con altri condannati, tipologia rara e di difficile attuazione; l'internamento in O.P.G. per infermità psichica ex art. 222 c.p., anch'essa di limitata applicazione stante il generale orientamento psichiatrico forense che scarta, tendenzialmente, le parafilie dal novero dei disturbi psicopatologici capaci di escludere l'imputabilità ex artt. 88 e 89 c.p.

La normativa italiana non scinde i detenuti in base alla tipologia di reato commesso, ma stabilisce un principio generale di trattamento che risponda «ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto» (13 O.P.) e derivi dall'osservazione scientifica di personalità diretta «all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali» (art. 27, comma 1 reg. esec.)⁴⁷.

⁴⁶ Progetto WOLF. *Atti del seminario transnazionale*, cit.

⁴⁷ Si consideri tuttavia la disciplina speciale prevista dall'art. 4 bis O.P. - introdotta dalla legge 152/91 e successive modifiche - che stabilisce una differenziazione trattamentale, in ordine all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, per i detenuti che si presumono socialmente pericolosi. Più in generale, per una disamina

Detto altrimenti, se il fulcro di indagine è il rispetto della individualità di ciascun detenuto, ovvero delle possibilità cognitive o interpretative della sua personalità⁴⁸, è coerente prospettare, a fortiori per la problematica trattata, la necessità di circuiti penitenziari ai quali assegnare i soggetti sulla base delle esigenze di trattamento e dei livelli di progressione nel comportamento in ossequio agli art. 13, 14, 42, 64 O.P e 30, 31, 115 reg. esec.

L'opzione a favore di una modalità di gestione "separata" dei *sex offenders* rispecchia la realtà operativa nella quale si sperimenterà un percorso trattamentale individualizzato (ma non esclusivamente individuale). La scelta di "isolare" i condannati *sex offenders* dagli altri detenuti, per quanto in apparenza parrebbe corroborare la stigmatizzazione intrapenitenziaria - è nota l'idea del reato "infamante" - risulta necessaria per diversi motivi: il numero complessivo dei detenuti de quibus; le specifiche esigenze di pretrattamento (in particolar modo le fasi iniziali che includono un approccio psico-pato-logico); la volontà di creare uno staff interno ed esterno specializzato per il trattamento "continuato" dei *sex offenders*; esigenze di sicurezza passiva e sicure difficoltà nei rapporti con gli altri detenuti.

A differenza di quanto è stato già fatto⁴⁹, la scelta ontologica del Provveditorato della Calabria si svilupperà su due livelli temporali includenti schemi operativi diversi. Posta l'indefettibile esigenza di una formazione "integrata" e permanente (in relazione anche a modalità di autoformazione e supervisione) del personale, selezionato su base volontaria, in una prima fase, la piattaforma trattamentale si attuerà all'interno delle sezioni protette presenti in Calabria (Vibo Valentia e Castrovillari, o, se utile, in una unica sede) per poi proseguire, in via sperimentale, in strutture o padiglioni differenziati.

dettagliata sul dibattito ideologico in ordine alle finalità della pena detentiva, ai limiti anche linguistici dell'art 13 O.P. ed al totale superamento del modello correzionale medico, si leggano, fra gli altri, M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, Giuffrè, 2004; P.M. Corso (a cura di), *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, Bologna, Monduzzi, 2002; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2007; F. Mantovani, *Diritto penale, parte generale*, Padova, Cedam, 2007; V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento Penitenziario*, Padova, Cedam, 2006.

⁴⁸ Cfr. Cass. Pen., 19.2.1979, in Cassazione Penale, 1980, p. 541; Cass. Pen., 20.12.1985, Ivi, 1985, p. 650.

⁴⁹ La scelta trattamentale, operata all'interno del progetto W.O.L.F. è stata quella di far vivere i *sex offenders* in comune con altri detenuti, pur avendo mantenuto alcune peculiarità trattamentali, riferibili alla personalità dei suddetti condannati e non alla tipologia di reato. L'opzione gestionale de qua è stata poi motivata dal disagio riscontrato dagli operatori che si avvicinavano ai detenuti isolati in sezioni separate (in particolar modo dagli operatori di Polizia penitenziaria). Per maggiori delucidazioni, WOLF. *Atti del seminario transnazionale*, cit.

Si consideri il numero dei sex offenders in Calabria nel secondo semestre 2007, suddivisi per provenienza:

C.C. Castrovillari

Reggio	Cosenza	Crotone	Vibo	Catanzaro
1	14	8	0	1

Stranieri	fuori Regione
7	1

C.C. Vibo Valentia

Reggio	Cosenza	Crotone	Vibo	Catanzaro
16	1	3	3	7

Stranieri	fuori Regione
17	2

La maggior parte è calabrese, ma non mancano detenuti stranieri (24) il cui percorso trattamentale dovrà considerare anche le eventuali distorsioni culturali presenti nel bagaglio cognitivo di alcuni di essi.

L'obiettivo finale⁵⁰ è comunque comune: realizzare una piccola struttura, autonoma dal resto dell'Istituto penitenziario, nella quale prevalga la dimensione del trattamento - autodeterminato e liberamente scelto dal detenuto -, le cui modalità attuative riflettano le specifiche esigenze dei condannati in questione. Naturalmente, tali esigenze devono decodificarsi mediante valutazioni complessive che accertino il quadro personologico e/o psicopatologico del soggetto, con un approccio "diagnostico" da intendersi come momento di transizione e non rigido tentativo di categorizzazione nosografica⁵¹.

⁵⁰ Si ribadisce, ancora una volta, come a fronte di proposte di chiara valenza politico-criminale (necessità di prevedere l'accesso "condizionato" ai possibili benefici penitenziari, vincolando i condannati per delitti sessuali all'adesione ad un programma terapeutico in analogia a quanto previsto per i tossicodipendenti) si contrappone, attualmente, una scelta legislativa di indirizzo repressivo (si veda art. 15 legge 38/2006 in relazione alla vis ostativa del delitti sessuali), rimanendo affidata all'esecuzione intramuraria della pena la concreta chance della risocializzazione di questi detenuti. Oggi più che mai, dunque, bisogna prevedere un percorso trattamentale che sia in grado di soddisfare il contenuto - mixtum compositum - della pena. Sulla proposta indicata in precedenza si legga, tra gli altri, L. Mariotti Culla, S. Zinna, *Lotta alla pedofilia per una comunità più sicura: il contributo dell'amministrazione penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-3, 2001.

⁵¹ In questa fase iniziale del trattamento, di valutazione - *assessment* -, si mira a creare un rapporto diretto con i singoli detenuti mediante colloqui con il soggetto,

Spieghiamone la portata e lo specifico significato nel contesto penitenziario.

Il trattamento dei criminali sessuali è strettamente connesso alla rilevazione dei bisogni degli stessi condannati, tanto per ridurre la sofferenza esistenziale - se presente - quanto, e soprattutto, per diminuirne le potenzialità offensive e l'elevato rischio di recidiva. Quanto appena evidenziato presuppone un intervento trattamentale che sia capace di contrastare gli elementi del comportamento - individuati dalla ricerca internazionale - correlati alla futura condotta criminosa, ed altresì coerente con le possibilità di apprendimento⁵² e con le caratteristiche di personalità dei delinquenti.

In tal senso la continuità (nel tempo), l'elasticità (delle modalità trattamentali) e la specificità (rispetto a ciascun condannato ed al contesto attuativo), ampiamente auspicati, dovranno caratterizzare l'intero percorso trattamentale.⁵³

3.2. La formazione congiunta

L'aspetto della formazione degli operatori penitenziari è, alla luce dell'ampia disamina svolta dal Progetto WOLF e For WOLF, un elemento indispensabile del programma trattamentale⁵⁴. Non si può progettare un valido percorso trattamentale per i detenuti se gli operatori addetti non conoscono e comprendono a fondo la

integrati dall'acquisizione di dati inerenti la vita del condannato e le specificità del delitto commesso (notizie anamnestiche personali, familiari e relazionali - scuola, lavoro, relazioni sociali e storia delinquenziale-; dati relativi al reato commesso - fenomenologici, giuridici e giudiziari).

⁵² Si consideri, in tale direzione, che uno studio recente ha evidenziato come i *sex offenders* abbiano mostrato un significativo minor livello di istruzione e una più elevata frequenza di abbandoni rispetto al gruppo di controllo. Tale ricerca si è effettuata su 1915 *sex offenders*, 150 criminali non sessuali violenti, 63 criminali non sessuali e non violenti e 66 volontari partecipanti (non criminali) alla ricerca. Dalla ricerca è risultata fondamentale la verifica delle reali abilità cognitive dei condannati (comprese quelle ad "imparare" e beneficiare di un percorso di autovalutazione). Ron Langevin & Suzanne Curnoe, University of Toronto. Cfr. Langevin, Marentette, Rosati, *Why therapy fails with some sex offenders: Learning difficulties examined empirically*, in «Journal of Offender Rehabilitation: Sex Offender Treatment», 23(3/4), 1996; R. Langevin, *Acceptance and completion of treatment among sex offenders*, in «International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology», 50(4), 2006. Similmente, nell'ambito della ricerca italiana (Traverso e coll. 1995 e Scardaccione 1992) richiamata dal progetto WOLF si da atto della bassa scolarizzazione dei condannati per delitti sessuali: la maggior parte ha un basso livello di istruzione (dal 39,2% - Scardaccione - al 58,3% - Traverso -); solo nel 34,4% dei casi i soggetti hanno conseguito la licenza media.

⁵³ Le suddette caratteristiche sono state indicate dal prof. Traverso nel corso della sua analisi su un progetto strutturato di trattamento e formazione. G.B. Traverso, *Analisi di alcune proposte trattamentali attuabili nella realtà penitenziaria italiana*. In *WOLF. Atti del seminario transnazionale*, cit., p. 64 ss.

⁵⁴ Sui bisogni formativi degli operatori, G.B. Traverso, *Analisi di alcune proposte*

problematica di cui andranno ad occuparsi⁵⁵. A ciò aggiungasi l'impatto emotivo che deriva, inevitabilmente, dalla tematica trattata per il cui superamento è necessaria una "rimodulazione" di atteggiamenti e comportamenti nocivi al buon esito del trattamento.

Detto altrimenti, un percorso che: solleciti a guardarsi dentro; focalizzi, in ciascun operatore, il proprio modo di rapportarsi alla conoscenza, alle percezioni e rappresentazioni di essa ed infine alle azioni conseguenti; metta in evidenza le attribuzioni di significato implicite; rilevi l'importanza dell'attività da svolgere soprattutto in relazione al contributo che ogni operatore potrà dare nella "rimodulazione" dell'identità del reo.

In tal senso l'attività di formazione deve mirare a: colmare le carenze di informazione sul fenomeno dei delitti sessuali (e sulla pedofilia in particolare, stante il particolare coinvolgimento emotivo che ne deriva); superare le difficoltà di approccio con gli stessi detenuti, sia nelle interazioni individuali che in quelle di gruppo; attivare un processo di formazione e trattamento che sia specializzato e continuativo; incentivare capacità di auto-formazione ed auto-verifica mediante un gruppo stabile di confronto esperienziale; delineare puntualmente ruoli e funzioni (formazione inter-ruo-

trattamentali attuabili nella realtà penitenziaria italiana. In WOLF. *Atti del seminario transnazionale*, op. cit., p. 67-70. Nello stesso senso la dott. Culla, Dirigente Generale e direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari nonché responsabile dei due progetti (WOLF e For WOLF): «Le difficoltà si concretizzano spesso in collusioni difensive o reazioni di evitamento o anche in chiusure relazionali, dinamiche queste, che finiscono per inficiare l'intervento trattamentale». Quindi, sottolinea l'Autrice, l'obiettivo finale di For WOLF è quello di incentivare la capacità di progettare interventi trattamentali significativi nei confronti dei delinquenti sessuali (con lo scopo di ridurre la recidiva), mediante l'affinamento della professionalità degli operatori. In L. Mariotti Culla, S. Zinna, *Lotta alla pedofilia per una comunità più sicura: il contributo dell'amministrazione penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, cit., p. 200.

⁵⁵ In relazione all'importanza della formazione quale momento prodromico dell'intervento trattamentale si segnala che in occasione del Corso di Alta Formazione (rivolto ai dirigenti penitenziari ed alle figure apicali delle diverse aree - organizzato dal PRAP, dall'UNICAL ed autorizzato dall'ISSP), nelle giornate del 10 e 11 aprile 2008, si è sviluppata, condivisa ed affrontata la tematica specifica del trattamento dei *sex offenders*. La presenza di tutti i dirigenti penitenziari ha permesso una preziosa visione d'insieme ed al contempo una riflessione di ciascuno sulle opportunità d'intervento. Alcuni aspetti, poi, sono stati particolarmente significativi e verranno debitamente considerati in occasione della realizzazione del progetto vero e proprio. In particolare si sottolineano: esigenze di conoscenza della problematica - natura polimorfa della perversione (biologica, psicopatologica...), distinzioni categoriali e differenziazioni di trattamento; necessità di "focalizzare" un trattamento individualizzato che rispecchi le peculiarità del caso esaminato (incidenza su distorsioni cognitive e negazione); difficoltà contingenti legate a risorse limitate e ad una "parcellizzazione" dei circuiti che, di fatto, etichetta ulteriormente la "categoria protetta"; formazione multicategoriale per la creazione di uno staff operativo stabile; rafforzamento del ruolo dei servizi sociali a sostegno delle famiglie dei condannati.

lo) di ogni operatore, sostenendo l'attività di ciascuno in un'ottica di condivisione degli obiettivi; predisporre un sistema di verifica periodica sugli strumenti metodologici acquisiti per una efficacia costante del trattamento.

Per come già sperimentato (Istituto Sperimentale per giovani detenuti di Laureana di Borrello) si ritiene indispensabile creare un collegamento istituzionale forte, e quindi a fortiori di condivisione formativa, con i servizi territoriali, EE.LL. (dipartimento di salute mentale, consultori, servizi sociali...) e privato sociale. L'obiettivo è costituire o rafforzare "a monte" delle competenze specifiche attraverso le quali ogni operatore, ciascuno nel proprio ambito, possa contribuire efficacemente alla gestione congiunta della problematica in esame. Si aggiunge poi che la conoscenza diretta degli stessi operatori favorisce la comunicazione interrelazionale ed infraistituzionale in ordine al perseguimento di obiettivi comuni, al di là di complicazioni burocratiche o amministrative.

Il Provveditorato, in relazione alla scelta degli operatori interni con esperienze eterogenee, seguirà criteri valutativi fondati su titoli, servizio prestato e soprattutto scelte motivazionali. Si vuol cioè garantire un approccio libero e sentito allo sviluppo del piano programmatico, realizzando, altresì, una composita partecipazione degli interessati ai molteplici obiettivi del progetto. All'uopo è prevista la diversificazione dell'offerta formativa che garantisca, al contempo, un congruo livello di approfondimento per gli operatori già adusi all'ambito specifico dei *sex offenders*, nonché una esaustiva proposta istruttiva per gli addetti privi di particolare esperienza di settore.

Il periodo di formazione congiunta è stimato in 15 giorni: 2 settimane *full immersion*.

Il percorso formativo⁵⁶ prevede interventi didattici ed esperienziali di docenti universitari ed esperti del settore, il cui contributo seguirà anche nella fase "pratica" del trattamento ed accompagnerà l'impegno assiduo degli operatori.

A conclusione dell'iter descritto si prevede una valutazione dei risultati in termini di efficacia della formazione (in relazione alle conoscenze, competenze ed abilità acquisite, nonché alla incentivazione delle motivazioni iniziali).

⁵⁶ Verrà sviluppato dal PRAP della Calabria, in stretta collaborazione con l'Università della Calabria, sulla base di esperienze già condivise. L'iniziativa, comunque, si avvarrà della supervisione dell'ISSP e dell'Ufficio IV del DAP.

3.3. Il trattamento

La finalità del trattamento penitenziario, tendente alla risocializzazione, non può identificarsi nella 'cura' del delinquente sessuale; il setting terapeutico non può e non deve riprodursi in fase di esecuzione della pena. Gli obiettivi di difesa sociale (prevenzione generale) e di "rieducazione" del reo (prevenzione speciale) non fanno del detenuto, ancorché *sex offender*, un malato da curare. La specificità dei programmi trattamentali - da attuarsi intramoenia, ma anche extramoenia dopo la detenzione - deve mirare alla riduzione della recidiva.

In altri termini si offre un intervento diretto a «promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale» (art. 1 reg. esec. DPR. 230/2000), nel quale l'autoresponsabilizzazione, ovvero quel processo introspettivo attraverso cui il soggetto si confronta con il proprio comportamento deviante - visto non meccanicisticamente come sintomo, ma come risposta ad una progressiva riduzione di scelte adattive - è la premessa del percorso di risocializzazione, cioè della riconquista dei valori essenziali della convivenza sociale.

Pur consapevoli dell'obiezione mossa allo scopo della prevenzione della recidiva che recherebbe, intrinsecamente, un punto focale negativo, ovvero un "obiettivo di evitamento"⁵⁷ si è convinti che lo specifico contesto nel quale si opera, ossia quello penitenziario, non deve mai perdersi di vista, pena la confusione o sovrapposizione tra le finalità precipue di un setting terapeutico clinico e quelle specifiche, derivate dalla multifattorialità della pena, insite nel trattamento penitenziario (prevenzione generale e speciale).

Naturalmente quanto sinora evidenziato non significa prescindere dall'aspetto personologico e/o psicopatologico dei condannati per crimini sessuali.

Occorre tuttavia procedere anche oltre, valutare la complessità esistenziale ed esperienziale del detenuto, nella quale l'elemento psicopatologico è parte di un tutto indistinguibile. Il trattamento nel suo complesso deve fondarsi sul principio di responsabilità personale: riconoscere la propria condotta criminale; porsi il problema ed affrontare i danni cagionati alle vittime (primarie e secon-

⁵⁷ Mann sostiene che nei programmi di prevenzione della recidiva si richiede agli aggressori sessuali di individuare gli ostacoli alla possibilità di mantenere in futuro una condotta di vita priva di violenza. In altre parole l'autore ritiene che anziché costruire strategie mirate all'evitamento della recidiva, bisognerebbe orientarsi verso la costruzione di capacità che potrebbero consentire la soddisfazione adattiva dei bisogni dei condannati.

darie); attivare strategie di autocontrollo - psicologiche ed emotive; intraprendere, complessivamente, un cammino di revisione critica del delitto commesso.

Premessa la necessità che il condannato presti il suo consenso al trattamento, la realizzazione di quanto evidenziato passa, inevitabilmente, per alcune fasi che si dettagliano brevemente: orientamento alla scelta e patto trattamentale⁵⁸ (si incontreranno i singoli detenuti per esporre l'iniziativa, approfondire la motivazione al trattamento e indirizzare l'utente verso una condivisione sentita e reale al trattamento); valutazione del singolo detenuto e colloqui (notizie anamnestiche personali e familiari relative a scuola, lavoro, ambito familiare e relazionale, storia delinquenziale, dati giudiziari e fenomenologici del delitto commesso) con predisposizioni di schede personali di sintesi⁵⁹; valutazione d'intervento o pre-trattamento (in questo segmento si valuterà l'opportunità della somministrazione di test per la rilevazione di gravi disturbi psicopatologici o patologie mentali, il cui accertamento dovrà determinare la prosecuzione o meno dell'iter trattamentale in carcere, in ossequio al dettato legislativo); gruppi "narranti" di incontro (focalizzati su alcuni aspetti salienti: immagine di sé - come detenuti - e percepito ruolo sociale; storie di vita; percezione della sessualità; i "percorsi" del reato; minimizzazione del fatto cagionato; meccanismi di difesa consci e non; consapevolezza dei danni alla vittima - dunque rielaborazione del fatto, attraverso cineforum, lettura di libri condivisa...; rimodulazione delle abilità sociali; capacità relazionali); attività trattamentali stricto sensu (istruttive, di formazione professionale - nell'ottica di un inserimento lavorativo programmato mediante borse lavoro), lavorative specifiche - di pertinenza dell'istituto prescelto; colloqui di restituzione personale (colloqui iniziali durante il pre-trattamento per chi non riesce ancora ad affrontare il gruppo; colloqui in itinere per verificare l'efficacia o meno del percorso trattamentale, ovvero per esaminare le motivazioni di even-

⁵⁸ Analogamente a quanto fatto per l'Istituto di Laureana di Borrello, questa fase "esplorativa" si concretizzerà nel dare informazione ai detenuti *sex offenders* del progetto trattamentale e nell'incentivarne l'adesione.

⁵⁹ Evidenti esigenze di privacy dei soggetti destinatari, impongono la predisposizione di particolari ed efficaci cautele in ordine al trattamento dei dati sensibili: il reperimento, la raccolta e la valutazione sistematica dei dati ottenuti saranno connotati dalla massima riservatezza, attuata attraverso la predisposizione di idonee cautele (consenso informato e scritto, consultazione del materiale al personale autorizzato, accesso limitato ai luoghi di raccolta dei dati). Analoga avvedutezza sarà mantenuta in tutte le fasi di trattamento penitenziario, monitoraggio e controllo dei risultati, e sarà altresì predisposta una lista di attesa attiva, costituita da soggetti temporaneamente non rientranti nel novero dei trattati per necessità numeriche ma che, già favorevolmente motivati, siano ulteriormente incentivati all'adesione al progetto.

tuali "ritiri", la cui analisi è fondamentale nell'economia dell'intero programma).

La scelta di muoversi su un doppio piano - introspettivo e strettamente penitenziario ex art. 15 ss. O.P. - soddisfa il dettato normativo e dà concretezza all'intero percorso. Il fatto poi di aver privilegiato il gruppo - come metodo di incontro e di analisi - parte dalla convinzione che esso, come già ampiamente dimostrato dalle molteplici ricerche effettuate ed in corso, sia essenziale in particolari momenti della riflessione sul reato: all'atto della discussione gli altri aggressori sessuali hanno un importante ruolo di contrasto, di identificazione, di riconoscimento e di analisi (tanto in funzione introspettiva quanto in relazione al fatto cagionato). Secondo un noto indirizzo interpretativo, addirittura la condivisione in gruppo determina un *feedback* che "obbliga" i partecipanti a riflettere sui propri modelli comportamentali, trasformandoli da egosintonici - tipici delle parafilie - in egodistonici⁶⁰. Inoltre si aggiunge che il lavoro di gruppo, unitamente alla valutazione sui singoli, permette una migliore "riletture" dell'esperienza vissuta - a partire dalle risorse possedute e rielaborate dagli stessi detenuti⁶¹.

D'altronde è certo che il gruppo rappresenti un luogo nel quale, più che ricercare le cause delle condotte devianti, sia possibile cogliere il significato condiviso degli eventi, della vita di ciascun membro, in un'ottica di cambiamento dinamico, processuale.

Complessivamente il programma trattamentale, ivi compresa la fase formativa degli operatori, avrà una durata triennale.

Occorre sottolineare che l'impegno del Provveditorato è orientato alla fattiva collaborazione di percorsi socio-riabilitativi avviati in detenzione e da proseguire oltre l'esecuzione della pena: alla progettualità penitenziaria, necessaria e indefettibile, deve seguire - pena la vacuità della stessa iniziativa trattamentale - un sistema sociale di rete, ovvero un insieme di servizi e risorse del territorio⁶².

Questi sono punti fermi imprescindibili del progetto trattamentale in Calabria.

Il programma d'intervento prevede poi una verifica dei risultati mediante l'osservazione di un gruppo di controllo costituito

⁶⁰ G.O. Gabbard, *Psichiatria psicodinamica*, Milano, Raffaello Cortina, 1995.

⁶¹ In ordine al numero di incontri ed alla composizione del gruppo, da sviluppare in sede strettamente progettuale, si ritiene che il numero di detenuti non debba superare i 10 componenti, per 2 incontri a settimana della durata di circa 2 ore.

⁶² Si consideri, all'uopo, che il Provveditorato della Calabria - in accordo con Regione - ha presentato una molteplicità di proposte (formative ed attuative) di inclusione sociale per soggetti in esecuzione di pena per ottenere finanziamenti comunitari. Tra esse rientrano tutte le attività per l'attuazione del progetto trattamentale sui *sex offenders*.

da condannati per fatti eguali che non abbiano beneficiato del trattamento proposto (perché non hanno aderito o perché si sono ritirati). Dovranno inoltre prevedersi momenti di verifica (almeno annuale) al fine di rimodulare la progettazione ed affrontare le criticità emerse⁶³.

I dati complessivi (giudiziari, socio-familiari, relazionali e psicopatologici), previa procedura di anonimato, verranno elaborati dall'Università per una lettura sistematica degli stessi: l'obiettivo, di chiaro rilievo scientifico, permetterà non solo un monitoraggio completo sull'efficacia delle attività, ma soprattutto l'individuazione di possibili strategie d'intervento e la verifica dei possibili "precursori" di rischio (indicati dalla ricerca scientifica in specifici e aspecifici).

Bibliografia

A. Berti, *La perizia psichiatrica del pedofilo*, in M. Acconci e A. Berti (a cura di), *Grandi reati, piccole vittime. Reati sessuali a danno dei bambini*, Genova, Erga Edizioni, 1999.

S. Blazer, *Punishing sex offenders*, in CQ Researcher, January, 1996, 12.

A. Cadoppi (a cura di), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Cedam, Padova, 2002.

M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, Giuffrè, 2004.

P. Capri, *Il profilo del pedofilo: realtà o illusione?*, in L. de Cataldo Neuburger, *La pedofilia, aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Cedam, Padova, 1999.

D. Carponi Schittar, *Un argine legale alla recidiva nella pedofilia e nei reati sessuali a danno dei minori. I pro e i contro di una tentazione*, in *La Pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Padova, Cedam, 1999.

R. Catanesi, A. Dell'Erba, *Il trattamento dei Sexual Offenders con*

⁶³ Gli organi che provvederanno alla realizzazione del progetto - Comitato scientifico, Equipe multidisciplinare di formazione e valutazione, Gruppo di coordinamento, Team di trattamento - sono, allo stato, al vaglio del Prap Calabria, promotore ed attuatore del piano trattamentale.

anti-androgeni, aspetti etici, in F. Carrieri (a cura di), *Atti del Convegno di Studi in tema di Sexual Offender*, Bari, Adriatica Editrice, 2002.

P.M. Corso (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Bologna, Monduzzi, 2000.

P. Cosyns, *Il trattamento degli autori sessuali in Belgio*, in *Appendice agli atti del seminario transnazionale WOLF. Atti del seminario transnazionale*, Roma, Laurus Robuffo, 1999.

J. Craissati, *Gli autori di abusi sessuali sui bambini*, Torino, CSE, 2002.

L. De Cataldo Neuburger, *La pedofilia, aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Cedam, Padova, 1999.

S. Ferracuti, *Le parafilie e i reati sessuali. Aspetti clinici e psichiatrico-forensi*, in *Criminologia e psichiatria forense delle condotte sessuali normali, abnormi e criminali*, di F. Ferracuti (a cura), *Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense*, vol. 8, Milano, Giuffrè, 1988.

G. Fiandaca, E. Musco, *I delitti contro la persona*, Bologna, Zanichelli, 2006.

G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2007.

U. Fornari, *Trattato di Psichiatria Forense*, Torino, UTET, 2004;

V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento Penitenziario*, Padova, Cedam, 2006.

F. Mantovani, *I delitti contro la libertà sessuale e l'intangibilità sessuale*, Padova, Cedam, 1998.

F. Mantovani, *Diritto penale, parte generale*, Padova, Cedam, 2007.

M. Marchetti, *Condotte antisociali e parafilie. Problematica attuale delle condotte pedofile*, Roma, Edizioni Riunite, 1999.

L. Mariotti Culla, S. Zinna, *Lotta alla pedofilia per una comunità*

più sicura: il contributo dell'amministrazione penitenziaria, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-3, 2001.

L. Mariotti Culla, G. De Leo (a cura di), *Attendi al lupo. Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento penitenziario. Il progetto europeo "For-W.O.L.F."*, 1, Milano, Giuffrè, 2005.

W. L. Marshall, D. Anderson, Y. Fernandez, *Trattamento cognitivo-comportamentale degli aggressori sessuali*, Torino, CSE, 2001.

W. L. Marshall, H. E. Barbaree, *Outcome of Cognitive-Behavioral Treatment Programs*, in W.L. Marshall, D. R. Law, H. E. Barbaree (a cura di) *Handbook of Sexual Assault: Issue, Theories, and Treatment of the Offender*, New York, Plenum Press, 1990.

P. Morini, *Ontogenesi dei sex offenders – La cornice dell'intervento realizzato presso la C.C. di Lodi, Progetto W.O.L.F. Atti del seminario transnazionale*, Roma, Laurus Robuffo, 2001.

A. Morrone, *Abuso e sfruttamento sessuale dei minori: tipologia dell'autore e problematiche penitenziarie*, in *Diritto penale e processo*, 11, 2001.

F. Palazzo, C. Paliero, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, Cedam, 2007.

R. Piz, *Stress e sindrome del burn-out degli operatori penitenziari: risultati di una ricerca*, in *Quale la pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, a cura di P. Ciardiello, Milano, Unicopli, 2004.

G. Ponti, U. Fornari, *Il Fascino del male*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1995

Progetto WOLF. Atti del seminario transnazionale, Roma, Laurus Robuffo, 2001.

D. Riponti, *Un laboratorio normativo per fronteggiare la criminalità a sfondo sessuale*, in *Diritto penale e processo*, 9, 1996.

M. Romano, *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1998.

G.B. Traverso, *Analisi di alcune proposte trattamentali attuabili nella realtà penitenziaria italiana*. In *WOLF. Atti del seminario transnazionale*, Roma, Laurus Robuffo, 2001.

P. Trombetti (a cura di), *Relazione di sintesi, in Seminario di studio in Spagna, Madrid 23-27 aprile 2001, Progetto For-W.O.L.F, Atti del seminario transnazionale*, Roma, Laurus Robuffo, 2001.